

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova  
Area 08 Ambiente  
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 28 luglio 2003

Decisione N. 10

**OGGETTO: Proroga al 31.12.2003 del termine per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e del contratto di servizio con le società da autorizzare ai sensi dell'art. 35, comma 1, punto 14, L. 448/2001 e richieste istruttorie.**

L'anno duemilatre, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore quindici, in Genova, nella Sala del Consiglio Provinciale di Piazzale Mazzini in Genova, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede la Dr. ssa Renata Briano, Assessore provinciale all'Ambiente, delegata dal Presidente della Provincia Dr. Alessandro Repetto.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 36) sia in termini di rappresentanza (747.082 abitanti pari all'86,36 % della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

<i>ENTE</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
Comune di Arenzano		<b>X</b>
Comune di Avegno		<b>X</b>
Comune di Bargagli		<b>X</b>
Comune di Bogliasco	<b>X</b>	
Comune di Borzonasca	<b>X</b>	
Comune di Busalla		<b>X</b>
Comune di Camogli	<b>X</b>	
Comune di Campo Ligure	<b>X</b>	
Comune di Campomorone		<b>X</b>
Comune di Carasco	<b>X</b>	
Comune di Casarza Ligure	<b>X</b>	
Comune di Casella	<b>X</b>	
Comune di Castiglione Chiavar.	<b>X</b>	
Comune di Ceranesi	<b>X</b>	
Comune di Chiavari	<b>X</b>	

<b>ENTE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Cicagna	<b>X</b>	
Comune di Cogoletto		<b>X</b>
Comune di Cogorno		<b>X</b>
Comune di Coreglia Ligure	<b>X</b>	
Comune di Crocefieschi		<b>X</b>
Comune di Davagna		<b>X</b>
Comune di Fascia	<b>X</b>	
Comune di Favale di Malvaro	<b>X</b>	
Comune di Fontanigorda	<b>X</b>	
Comune di Genova	<b>X</b>	
Comune di Gorreto	<b>X</b>	
Comune di Isola del Cantone	<b>X</b>	
Comune di Lavagna	<b>X</b>	
Comune di Leivi		<b>X</b>
Comune di Lorsica		<b>X</b>
Comune di Lumarzo		<b>X</b>
Comune di Masone	<b>X</b>	
Comune di Mele		<b>X</b>
Comune di Mezzanego	<b>X</b>	
Comune di Mignanego	<b>X</b>	
Comune di Moconesi	<b>X</b>	
Comune di Moneglia		<b>X</b>
Comune di Montebruno		<b>X</b>
Comune di Montoggio	<b>X</b>	
Comune di Ne		<b>X</b>
Comune di Neirone		<b>X</b>
Comune di Orero	<b>X</b>	
Comune di Pieve Ligure		<b>X</b>
Comune di Portofino		<b>X</b>
Comune di Propata		<b>X</b>
Comune di Rapallo		<b>X</b>
Comune di Recco		<b>X</b>
Comune di Rezzoaglio	<b>X</b>	
Comune di Ronco Scrivia	<b>X</b>	
Comune di Rondanina		<b>X</b>
Comune di Rossiglione	<b>X</b>	
Comune di Rovegno		<b>X</b>
Comune di S. Colombano C.	<b>X</b>	
Comune di S. Margherita Ligure	<b>X</b>	
Comune di S. Olcese		<b>X</b>
Comune di S. Stefano d'Aveto	<b>X</b>	
Comune di Savignone		<b>X</b>
Comune di Serra Riccò		<b>X</b>
Comune di Sestri Levante	<b>X</b>	
Comune di Sori	<b>X</b>	
Comune di Tiglieto		<b>X</b>
Comune di Torriglia	<b>X</b>	
Comune di Tribogna	<b>X</b>	

<b>ENTE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Uscio		<b>X</b>
Comune di Valbrevenna		<b>X</b>
Comune di Vobbia		
Comune di Zoagli	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Totale n.</b>	<b>36      53.73 %</b>	<b>31      46.27%</b>
<b>Totale abitanti n.</b>	<b>747.082    86.36%</b>	<b>123.471    13.64%</b>

Sono inoltre presenti: il Dr. Mario De Andreis, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Avv. Roberto Giovanetti, Dirigente dell'Ufficio Legale della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

### LA CONFERENZA

Sentita la relazione dell'Assessore all'Ambiente, che riferisce quanto segue.

- Con decisione n. 7 dell' 13 giugno 2003 della Conferenza è stato approvato il documento denominato "Schema di Piano d'Ambito Preliminare e connesso Programma degli Interventi" e conferito mandato all'Ufficio di Segreteria Tecnica, avvalendosi delle necessarie ed indispensabili consulenze esterne, di redigere il Piano d'Ambito definitivo;
- Con decisione n. 8 del 13 giugno 2003 della Conferenza è stato stabilito:
  1. di affidare la gestione del S.I.I. per il periodo transitorio previsto ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società di capitali partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO della Provincia di Genova;
  2. di affidare ad AMGA S.p.A. il coordinamento delle gestioni salvaguardate e di quelle che saranno eventualmente autorizzate, anche mediante la costituzione, tra i suddetti gestori salvaguardati, di una o più Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) nelle quali AMGA S.p.A. assuma il ruolo di mandataria;
  3. di approvare lo schema della "Carta dei Servizi" riportante i parametri minimi tecnico-gestionali che dovranno essere tassativamente accettati e rispettati dall'affidatario della gestione del S.I.I. nel periodo transitorio, rinviando a successivo provvedimento l'inserimento delle eventuali integrazioni di dettaglio;
  4. di dare mandato al Comitato Consultivo di predisporre e sottoporre alla Conferenza entro il 31/12/2003 la bozza della Convenzione relativa alla gestione transitoria del S.I.I. affidata ad AMGA S.p.A. e di cui al precedente punto 2 sulla base del Programma degli Interventi e del relativo Piano Finanziario di cui alla decisione n. 7;
  5. La convenzione dovrà tra l'altro necessariamente contenere:
    - a) l'istituzione di un organismo di consultazione tra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, i Comuni e le Comunità Montane per la migliore attuazione del Piano Preliminare d'Ambito e del connesso Programma degli Interventi;

- b) l'istituzione di un organismo di consultazione fra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, Comuni e le Comunità Montane per i quali è prevista la cessazione delle gestioni in economia per individuare, con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31.12.2003, i termini, le modalità di compensazione, anche economica, e la relativa quantificazione per il conferimento degli impianti da parte delle gestioni in economia anche con riferimento al personale (in forza al servizio alla data fissata con provvedimento della Regione Liguria), nonché agli oneri per l'estinzione di eventuali mutui contratti per investimenti nel servizio idrico;
  - c) l'obbligo di AMGA di realizzare gli interventi previsti nel redigendo Piano degli Interventi di cui alla decisione n. 7;
  - d) la previsione secondo cui la mancata osservanza da parte di AMGA degli obblighi contenuti nella stipulanda convenzione determinerà la revoca dell'affidamento transitorio;
  - e) la previsione secondo cui l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento transitorio derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 35, comma 5, l. 448/2001, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di AMGA;
6. di esprimere una preventiva valutazione favorevole, in ordine alle richieste di autorizzazione, formulate dall'Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e dall'Acquedotto Nicolay S.p.A. ex art. 35, 1° comma, punto 14 della L. 448/2001, subordinandola alla verifica dei contenuti degli adottandi provvedimenti di autorizzazione, anche per quanto concerne i termini temporali delle autorizzazioni stesse, dei contenuti del "contratto di servizio" (previsto dall'art. 35 l. 448/2001), anche con riferimento ai rapporti tra le Società autorizzate ed A.M.G.A. S.p.A., e della relativa sottoscrizione da parte delle Società richiedenti, dando mandato al Comitato Consultivo per gli adempimenti di cui sopra;
7. gli adottandi provvedimenti di autorizzazione ed il contratto di servizio, di cui al precedente punto 6., dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione di questa Conferenza entro e non oltre il prossimo 31 luglio;

Fatta propria la proposta del Comitato Consultivo del 24 luglio 2003 così formulata:

"Il contenuto del Contratto di Servizio che dovrà essere sottoscritto dai gestori "autorizzati", dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 35, comma 1, punto 11 della Legge 448/2001, e quindi dovrà precisare il livello del servizio da garantire, adeguati strumenti di verifica e le misure di coordinamento con il gestore d'ambito.

A norma delle disposizioni dell'art. 35, l'autorizzazione è subordinata al rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza previsti dal comma 1, punto 7, ed al vincolo che siano applicate tariffe congruenti con quelle localmente vigenti.

Gli elementi che costituiscono oggetto di regolazione nei rapporti fra gestori "autorizzati" e l'Autorità d'Ambito sono, almeno in parte, analoghi a quelli disciplinati nella Convenzione intercorrente con il gestore d'Ambito.

Considerato che i principi ispiratori della Legge Galli e, più in generale, i principi che governano la materia dei servizi di interesse collettivo, sono improntati alla logica della non discriminazione degli utenti, ne consegue che non sarebbe ipotizzabile ammettere, in via di principio, che ai cittadini dello stesso Ambito territoriale siano forniti servizi di diverso livello qualitativo in funzione delle diverse caratteristiche istituzionali del soggetto incaricato della prestazione.

In estrema sintesi, la possibilità che per una parte del territorio dell'Ambito il servizio sia svolto da soggetti diversi dal gestore unico, affidatario del servizio, deve essere subordinata alla condizione che gli abitanti di tale territorio possano godere di servizi di pari livello e possano usufruire della stessa tutela (carta dei servizi - controllo dell'Autorità) assicurati agli altri cittadini.

Da tale considerazione discende, come logica conseguenza, che gli elementi del Contratto di Servizio con il gestore "autorizzato", che sono presenti nella Convenzione con il gestore d'Ambito, devono contenere gli stessi parametri quantitativi e qualitativi, e la loro osservanza deve essere assoggettata alle stesse procedure di verifica/controllo.

Si sottolinea la necessità di assicurare una soddisfacente simmetria fra la Convenzione ed il Contratto di Servizio (pur entro limiti coerenti con la diversa posizione dei soggetti obbligati). Ciò non consente di definire il contenuto del Contratto di Servizio senza disporre di quegli elementi che sono comuni alla Convenzione. Quindi i tempi della elaborazione dei due documenti sono sostanzialmente coincidenti, e devono essere contenuti al massimo. In attesa di disporre degli elementi che costituiscono il contenuto del Contratto di Servizio, che non potranno essere disponibili entro la data del 31 luglio 2003 prevista dalla decisione n. 8/2003, risulta opportuno acquisire da Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e da Acquedotto Nicolay S.p.A., oltre agli elementi già presentati a seguito della nota prot. n. 58211 del 3 giugno 2003, gli standards del servizio svolto ponendoli a confronto con le caratteristiche di qualità previste dallo schema della carta dei servizi approvata dalla Conferenza ed un programma degli interventi finalizzato a conseguire i livelli delle prestazioni previsti dallo Schema della Carta dei Servizi approvata dalla Conferenza con decisione n. 8/2003, con annesso progetto di piano economico finanziario. Si propone conseguentemente di fissare il termine del 31 ottobre 2003 per consentire alle società di fornire ulteriori dati utili alla stesura del contratto di servizio e di prorogare il termine del 31 luglio 2003, previsto dalla decisione n. 8 per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e del contratto di servizio, al 31 dicembre 2003, termine già fissato per l'approvazione della Convenzione con il gestore transitorio da parte della Conferenza.

Si propone, inoltre, che, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2003, le Società Acquedotto De Ferrari p.A. e Acquedotto Nicolay p.A. dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla norma al fine di ottenere l'autorizzazione e, principalmente, i titoli da cui discende la proprietà, in capo alle Società predette, delle reti e degli impianti."

Uditi gli interventi;

A favore: n. 36 Comuni per un totale di 747.082 abitanti pari all'86,36% della popolazione dell'Ambito.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

ESPRIME

La seguente decisione:

1. di approvare la proposta del Comitato Consultivo del 24 luglio 2003 e, conseguentemente,:
  - di prendere atto che, per le ragioni esposte nella parte motiva della presente decisione, non può essere rispettato il termine previsto al punto 7 della decisione 8 del 13 giugno 2003;
  - che, attesa la rilevata necessità di coordinare il contratto di servizio con il contenuto della convenzione, i richiesti provvedimenti di autorizzazione ed il contratto di servizio stesso saranno sottoposti alla definitiva approvazione di questa Conferenza entro il 31 dicembre 2003;
  - che, al fine di predisporre il contratto di servizio, è necessario che le Società Acquedotto de Ferrari Galliera p.A e Acquedotto Nicolay p.A. forniscano, entro il 31 ottobre 2003, gli standards del servizio svolto, ponendoli a confronto con le caratteristiche di qualità previste dallo schema della carta dei servizi approvata dalla Conferenza con la decisione n. 8/2003 e che predispongano, entro lo stesso termine, un programma degli interventi finalizzato a conseguire i livelli di qualità delle prestazioni previsti dallo schema della carta dei servizi approvata dalla Conferenza con decisione n. 8/2003, con annesso progetto di piano economico finanziario;
  - che, al fine di consentire a questa Conferenza di rilasciare l'autorizzazione ex art. 35, comma I, punto 14 della l. 448/2001, le Società richiedenti dimostrino, entro il termine del 31 ottobre 2003, il possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa e, principalmente, il possesso dei titoli da cui discende la proprietà delle reti e degli impianti.
  
2. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.